**REGIONE SICILIA**

***Azienda Ospedaliera***

***di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione***

***"GARIBALDI"***

**Catania**

**DELIBERAZIONE N.** 969 **del** 13 LUG. 2022

**Oggetto:** Autorizzazione convenzione con ASP di Enna per prestazioni di radiologia - modifica deliberazione n. 1186 del 25.10.2021.

**Proposta N°** 95 **del** 12/07/2022

**SETTORE PROPONENTE**
**SETTORE AFFARI GENERALI**

L'istruttore /Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali
(Dott.ssa Ersilia Riggi)

**Registrazione Contabile**

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

**NULLA OSTA,** in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Dirigente Responsabile**
**Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**
***(dott. Giovanni Luca Roccella)***

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,**

*nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019*

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

*Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi*

**Il Direttore della U.O.C. Affari Generali**

**Premesso che**, da ultimo, con atto deliberativo n. 1186 del 25/10/2021 è stata autorizzata la stipula di una convenzione con l'ASP di Enna per lo svolgimento di prestazioni di radiologia nei quattro presidi di Enna, Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina;

**Viste:**

- La nota prot. n. 348/SEFP del 20.06.2022 con la quale il Direttore del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di quest'Azienda specifica che alle prestazioni di radiologia, essendo remunerate ad ore, non sono applicabili i criteri di ripartizione stabiliti all'art. 23 del regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;
- La nota prot. n. 2816/AAGG del 23.06.2022, con la quale il Direttore dell'UOC Affari Generali fornisce chiarimenti in ordine alla natura ed alla qualificazione delle prestazioni rese come attività libero professionale;
- La nota prot. n. 354/SEFP del 28.06.2022, con la quale il Direttore del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale di questa Azienda testualmente "*resta in attesa dei chiarimenti necessari al fine di procedere stante che le quote di ripartizione, non sono previste né nella deliberazione n. 942 del 05.08.2021, né nella deliberazione n. 1186 del 25.01.2021 che modifica la precedente ed allegata convenzione*";

**Considerato che:**

- l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), negli Orientamenti Applicativi - Aree Dirigenziali - Area III (Sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa), n. AIII277, testualmente dispone:

  "*... nello stesso CCNL, all'art.58, commi 1 e 2, si stabilisce che "l'attività di consulenza dei dirigenti medici e veterinari per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali" (c.f.r. comma 1) "chiesta all'azienda da soggetti terzi ...costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.55 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico lett. c) da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. (c.f.r. comma 2)*";

  (...)

  "*...Coerentemente, dunque, l'art. 58, comma 3, del CCNL dell'8.6.2000 non ha previsto l'accantonamento di cui all'art.57, comma 2, lett. i) dello stesso CCNL ed ha anzi stabilito che "il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo*".

**Ritenuto, pertanto, doversi:**

- **Modificare** la deliberazione n. 1186 del 25/10/2021 provvedendo a sostituire la convenzione parte integrante della stessa con la bozza, allegata alla presente, in conformità agli orientamenti applicativi dell'ARAN e, conseguentemente, aggiornare il periodo di validità;
- **Trasmettere** per i relativi adempimenti copia della presente e della convenzione allegata all'ASP di Enna, al Direttore Sanitario aziendale, al Responsabile del Settore Economico Finanziario e patrimoniale, al Direttore della UOC Radiodiagnostica di quest'ARNAS;
- **Munire** la presente della clausola d'immediata esecuzione.

**Attestata** la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012 e s.m.i.;

**Propone**

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Modificare** la deliberazione n. 1186 del 25/10/2021 provvedendo a sostituire la convenzione parte integrante della stessa con la bozza, allegata alla presente, in conformità agli orientamenti applicativi dell'ARAN e, conseguentemente, aggiornare il periodo di validità.
- **Trasmettere** per i relativi adempimenti copia della presente e della convenzione allegata all'ASP di Enna, al Direttore Sanitario aziendale, al Responsabile del Settore Economico Finanziario e patrimoniale, al Direttore della UOC Radiodiagnostica di quest'ARNAS.
- **Munire** la presente della clausola d'immediata esecuzione.

**Allegato parte essenziale**: Convenzione ASP di Enna.

**Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali**
**(Dott.ssa Ersilia Riggi)**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

**D E L I B E R A**

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e, pertanto dispone di:

- **Modificare** la deliberazione n. 1186 del 25/10/2021 provvedendo a sostituire la convenzione parte integrante della stessa con la bozza, allegata alla presente, in conformità agli orientamenti applicativi dell'ARAN e, conseguentemente, aggiornare il periodo di validità.
- **Trasmettere** per i relativi adempimenti copia della presente e della convenzione allegata all'ASP di Enna, al Direttore Sanitario aziendale, al Responsabile del Settore Economico Finanziario e patrimoniale, al Direttore della UOC Radiodiagnostica di quest'ARNAS;
- **Munire** la presente della clausola d'immediata esecuzione.

**Il Direttore Amministrativo**
***(dott. Giovanni Annino)***

**Il Direttore Sanitario**
***(dott. Giuseppe Giammanco)***

**Il Direttore Generale**
***(dott. Fabrizio De Nicola)***

**Il Segretario**
***Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi***

____copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

_____

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 l.r. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 l.r. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

_____

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☑ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - **a.** nota di approvazione prot. n. _____ del _____
  - **b.** per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

_____

# CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA** (C.F. e P.IVA 01151150867), di seguito denominata anche **ASP di Enna**, con sede legale in Enna, viale Diaz 7/9,nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dott. Francesco Iudica, nato a Caltagirone (CT) il 26/01/57, domiciliato per la carica ed aifini del presente atto presso la Sede dell'Azienda medesima

**E**

**L'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI DI CATANIA** (C.F. e P.IVA 04721270876) di seguito denominata anche ARNAS Garibaldi, con sede legale in Catania, Piazza Santa Maria di Gesù n° 5, nella persona del Direttore Generale Dott. Fabrizio De Nicola, nato a Palermo il 26/04/1957, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la Sede dell'Azienda medesima nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019,

**PREMESSO**

a) che l'ASP di Enna, con nota prot. n. 53793 del 16.06.2021, a causa della grave carenza di Dirigenti Medici di Radiologia, che rende impossibile garantire la copertura dei turni presso i presidi ospedalieri di Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina ed Enna, ha richiesto alle Aziende Sanitarie viciniori, la disponibilità a coprire i turni di lavoro presso i suddetti Presidi attraverso l'utilizzo di Dirigenti Medici di Radiologia di dette Aziende in ALPI, remunerando le relative prestazioni secondo quanto previsto dal C.C.N.L. vigente (60 euro l'ora);

b) che l'ARNAS Garibaldi di Catania, ha manifestato la disponibilità alla copertura di detta attività in ALPI presso le sedi indicate nella predetta richiesta dell'ASP di Enna, con i propri Medici Radiologi di Diagnostica per Immagini, concordando altresì lo schema di convenzione;

c) che nel prosieguo l'ASP di Enna e l'ARNAS Garibaldi di Catania saranno denominate le Parti;

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, e vengono dalle parti considerate quale condizioni essenziali dello stesso.

**ART. 2 – Oggetto**

L'ARNAS Garibaldi di Catania, si impegna a fornire all'ASP di Enna prestazioni di assistenza in radiologia, per la copertura delle attività di cui in premessa presso i presidi ospedalieri di Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina ed Enna mediante le prestazioni professionali dei dirigenti Medici Radiologi di Diagnostica per Immagini, dipendenti dell'ARNAS Garibaldi di Catania, che hanno manifestato disponibilità, nelle forme e nei modi di seguito specificati.

**ART. 3 – Modalità di esecuzione**

L'attività di cui al precedente art. 2 verrà espletata presso i presidi ospedalieri di Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina ed Enna secondo il calendario predisposto mensilmente dalla Direzione Medica di presidio, concordato e condiviso col Direttore

di Dipartimento dei Servizi dell'ASP di Enna e con il Direttore dell'UOC di Radiologia dell'ARNAS Garibaldi di Catania.
Le prestazioni giornaliere avranno durata minima di sei ore e durata massima di dodici ore.
Le prestazioni consulenziali di cui al presente atto non possono in alcun modo configurare alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato nei confronti dell'ASP di Enna e le stesse si intendono a carattere occasionale.
Le prestazioni saranno eseguite dai sanitari interessati al di fuori dell'orario di servizio e saranno organizzate in modo tale da non pregiudicare la funzionalità della struttura di appartenenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di riposi ed orario di lavoro.
L'Asp di Enna si impegna a garantire i dispositivi di protezione individuali necessari per le procedure che prevedono l'uso delle radiazioni ionizzanti, ivi compresi i dosimetri individuali.
I rilievi delle dosi assorbite dai professionisti di cui sopra, saranno trasmessi all'ARNAS Garibaldi di Catania con cadenza mensile.

**ART. 4 – Obblighi del Dirigente Medico**

Nell'ambito dell'attività di cui al presente accordo, il Dirigente Medico dell'ARNAS Garibaldi di Catania individuato:

- manterrà la responsabilità della prestazione eseguita;
- dovrà redigere tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti sia per quanto previsto dalle procedure organizzative dell'ASP di Enna che per quanto concerne l'ARNAS Garibaldi di Catania;
- dovrà attenersi scrupolosamente, nell'ambito della propria libertà e responsabilità professionale, ai protocolli comportamentali, alle linee guida igienico-sanitarie ed ai principi deontologici ed etici usualmente adottati dall'ASP di Enna nello svolgimento della propria attività istituzionale, rispettando eventuali ordini di servizio comuni;
- dovrà osservare il segreto professionale e mantenere la massima riservatezza anche nel rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo 10/8/2018 n.101 e dal GDPR (UE) N.679/2016 per il trattamento dei dati personali anche sensibili.

L'ASP di Enna, tramite il proprio Dipartimento dei Servizi, si impegna a mettere a disposizione dei Dirigenti Medici dell'ARNAS Garibaldi di Catania individuati, tutte le informazioni e strumentazioni necessarie all'effettuazione dell'attività, nonché a garantire una adeguata disponibilità di spazi e quant'altro necessario allo svolgimento delle prestazioni.

**ART. 5 – Remunerazione delle prestazioni**

A fronte delle prestazioni descritte agli artt. 2 e 3, l'ASP di Enna corrisponderà all'ARNAS Garibaldi di Catania un compenso lordo omnicomprensivo pari ad €. 60,00, per ogni ora di attività svolta.
Sarà di esclusiva competenza dell'ARNAS Garibaldi ogni rapporto economico con i dirigenti medici dalla stessa individuati, secondo quanto stabilito dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Conformemente agli Orientamenti Applicativi dell'ARAN - Aree Dirigenziali - Area III (Sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa), n. AIII277, il compenso per le attività di cui sopra deve affluire all'ARNAS Garibaldi, che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo al pagamento della fattura da parte dell'ASP di Enna.

**ART.6 – Natura della convenzione**

Da parte delle due Amministrazioni contraenti sono state risolte favorevolmente le

valutazioni di merito sulla natura della presente convenzione, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente.

**ART. 7- Osservanza dei limiti per prestazioni di consulenza esterna**

I Professionisti consulenti sono tenuti alla stretta osservanza dei limiti posti dall'Azienda alle prestazioni di consulenza esterna e degli obblighi derivanti dai rapporti convenzionali e dalle vigenti norme di leggi generali e speciali in tema di pubblico impiego, pena la risoluzione immediata della convenzione e la qualificazione di grave violazione dei doveri d'ufficio

**ART. 8 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti**

Il Dipartimento dei Servizi dell'ASP di Enna trasmetterà all'ARNAS Garibaldi di Catania apposito prospetto riepilogativo mensile, dove dovranno essere indicati, dettagliatamente, i giorni, gli orari degli accessi e il numero di ore dell'attività svolta in convenzione.
L'ARNAS Garibaldi di Catania, sulla base del prospetto delle ore e degli accessi effettuati, come comunicate dall'ASP di Enna sulla base del predetto foglio riepilogativo, provvederà ad emettere la relativa fattura.
L' ASP di Enna si impegna a pagare le fatture ricevute e verificate, entro 60 giorni dalla data di ricezione nel proprio sistema.
L' ASP di Enna, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143), accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.
Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.
Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/2013.

**ART. 9– Copertura assicurativa**

L'ARNAS Garibaldi di Catania garantisce per il dirigente prestatore dell'attività oggetto della presente convenzione la copertura contro i rischi di infortuni, compreso il rischio "in itinere", per recarsi dalla Sede di abituale servizio alle sedi dell'ASP di Enna e/o fare ritorno alla stessa, secondo le vigenti disposizioni in materia.
La Responsabilità Civile verso Terzi è a carico dell'ASP di Enna a favore della quale viene svolta l'attività di che trattasi.

**ART. 10 – Durata e Recesso**

La presente convenzione decorre dal 26/10/2021 fino al 25/10/2022 ed ha durata **di anni 1 (uno)**.
La stessa potrà essere rinnovata per uguale periodo, non è previsto il tacito rinnovo.
Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente per iscritto e concordato tra le Aziende, mediante adozione di formale provvedimento.
Le parti possono recedere unilateralmente, per qualsivoglia motivo, con preavviso di 30 giorni, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra parte.
La convenzione si intende risolta anticipatamente, anche in assenza di apposita comunicazione, qualora si verifichi l'entrata in vigore di disposizioni legislative che impediscano la prosecuzione del rapporto contrattuale: in tal caso il rapporto contrattuale proseguirà per un solo mese, in analogia a quanto sancito per l'ipotesi di

recesso unilaterale.

**ART. 11 – Privacy**

Le Parti assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo n. 101 del 10/8/2018; in particolare, le Parti avranno cura che le informazioni ed i dati eventualmente assunti in esecuzione del presente accordo siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dello stesso.

**ART. 12 – Anticorruzione**

Nell'esecuzione del presente atto le Parti, in materia di prevenzione della corruzione, in ottemperanza alla Legge n. 190/12 attueranno ogni iniziativa adeguata per rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, e si astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

**ART. 13 – Rinvio normativo e Foro competente**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno esplicito riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile.
In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente atto, non componibile bonariamente, le Parti sin d'ora eleggono, quale Foro esclusivamente competente, quello di Enna.

**ART. 14 – Registrazione**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato b) del D.P.R. n. 642 del 26.10.72 e s.m.i. ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 131 del 26/04/86 -Tariffa - parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne abbia interesse.

Letto, confermato e sottoscritto

Catania, lì _____

Per ARNAS Garibaldi
di Catania
Il Direttore Generale
*Dott. Fabrizio De Nicola*

Enna, lì _____

Per Azienda ASP
di Enna
Il Direttore Generale
*Dott. Francesco Iudica*